



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 33

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Medici competenti –
trasmissione dati aggregati
sanitari e di rischio dei
lavoratori – Nota della
FNOMCeO al Ministro della
Salute.

Cari Presidenti,

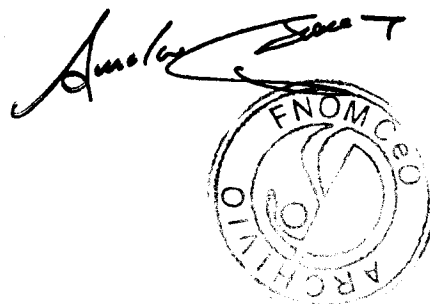
si trasmette per opportuna conoscenza la nota inviata al
Ministro della Salute, On. Beatrice LORENZIN, inerente alla
fattispecie indicata in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 1



Il Presidente

Oggetto: Medici competenti – Decreto 6 agosto 2013 - Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Illustre Ministro,

il decreto 9 luglio 2012 recante “**Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**” definisce le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B.

L'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 prevede che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

L'art. 3, comma 2, del decreto 9 luglio 2012 recante “**Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori**” prevede che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici inerenti ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria debba essere effettuata unicamente in via telematica dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

L'art. 1 del decreto 6 agosto 2013 modifica l'art. 4 del D.M. 9 luglio 2012, prorogando al primo trimestre dell'anno successivo di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL (31 marzo 2014), ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il termine entro il quale il medico competente deve trasmettere esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori di cui all'allegato 3B del D.Lgs. 81/08.

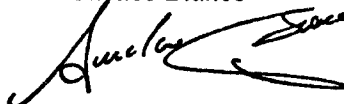
L'art. 58, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.384 euro in caso di mancata trasmissione telematica delle informazioni di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08.

Ciò detto si rileva che le principali associazioni rappresentative dei medici competenti hanno segnalato difficoltà di accesso e di utilizzo della piattaforma informatica predisposta per la trasmissione dei dati di cui all'allegato 3B, che conseguentemente non consentirebbe il rispetto del previsto termine del 31 marzo 2014. Tutto questo sta comportando ovviamente una forte preoccupazione per tutta la categoria dei medici competenti. La FNOMCeO auspica un intervento di carattere legislativo al fine di apportare delle modifiche ai contenuti dell'attuale allegato 3B. Appare peraltro importante ridistribuire le responsabilità fra datore di lavoro e medico competente sull'invio dei dati, anche al fine di favorire una collaborazione paritaria fra medico e datore di lavoro.

In conclusione, considerate le criticità registrate nella trasmissione di detti dati aggregati e vista l'imminente scadenza del periodo transitorio di sperimentazione (31 marzo 2014), questa Federazione, quale Ente pubblico esponenziale di tutta la categoria medica e odontoiatrica, chiede l'intervento autorevole della S.V. affinché si possa addivenire ad una moratoria del pesante apparato sanzionatorio posto a carico dei medici competenti.

Certo della sensibilità ed attenzione della S.V. Le invio cordiali saluti.

Amedeo Bianco



MF